

Sovraindebitamento: norme più favorevoli per il debitore

di [Giovanna Greco](#)

Pubblicato il 27 Gennaio 2021

Il nuovo decreto Ristori ha introdotto rilevanti semplificazioni in materia di accesso alla procedura di sovraindebitamento per i consumatori e le imprese. Notevoli erano i dubbi e le lacune presenti nella citata legge, ragion per cui il legislatore, considerato anche il periodo economico che consumatori e imprese stanno vivendo, ha deciso di intervenire con l'intento di snellire l'adozione delle misure ivi previste a favore di questi soggetti.

L'art. 4 ter della legge di conversione ([legge n. 176/2020](#)) del primo **decreto Ristori** ha introdotto rilevanti semplificazioni in materia di accesso alla procedura di sovraindebitamento per il consumatore e le imprese di cui alla [legge n. 3/2012](#).

Notevoli erano i dubbi e le lacune presenti nella citata legge, ragion per cui il legislatore, considerato anche il periodo economico che consumatori e imprese stanno vivendo, ha deciso di intervenire con l'intento di snellire l'adozione delle misure ivi previste a favore di questi soggetti.

In buona sostanza, il nuovo Decreto Ristori del 28 ottobre, convertito con modificazioni in Legge n. 176/2020, in vigore dal 25 dicembre, nel prevedere misure urgenti per la tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anticipa una parte delle norme previste dal [Codice della Crisi](#) (in vigore dal 1° settembre 2021) e introduce importanti novità in tema di crisi da sovraindebitamento.

Sovraindebitamento: le novità legislative

Nello specifico, si prevede che l'accordo di composizione della crisi della società produca i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Altre novità riguardano *le procedure familiari* (l'art 7-bis nella l. n. 3/2012), cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino **un'unica procedura** di composizione della crisi di sovraindebitamento se conviventi e l'esdebitazione per il debitore incapiente.

Si considerano familiari i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, le parti dell'unione civile e conviventi di fatto.

Si evitano così superflue ripetizioni di adempimenti procedurali e si riducono i costi che saranno suddivisi in proporzione tra i vari soggetti sovraindebitati, in proporzione ai rispettivi debiti.

In particolare, è fornita una **definizione più estesa di "consumatore"**.

E' incluso nella definizione di "*consumatore*" anche il consumatore che sia socio di una società di persone, purché il suo sovraindebitamento riguardi solo debiti personali.

L'articolo 7 L. 3/2012 è stato modificato, con la previsione di ulteriori condizioni a causa delle quali il debitore sovraindebitato **non può formulare la proposta** se ha **già beneficiato dell'esdebitazione per due volte**.

In buona sostanza, vengono introdotte **condizioni soggettive**: il debitore-consumatore deve essere **meritevole**, cioè non deve avere determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; mentre il debitore-imprenditore, per accedere all'accordo di composizione, non deve aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

L'esdebitazione

Altra importante novità introdotta riguarda **l'esdebitazione** (liberazione dal debito) per il **debitore incapiente**, cioè la persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità neppure in prospettiva futura, purché risulti meritevole e fatto l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni qualora sopravvengano utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori almeno per il 10%.

Nella precedente disciplina, si riteneva che il debitore che non potesse offrire alcuna utilità ai debitori non avesse alcuna possibilità di poter ottenere l'esdebitazione.

Ora, con l'**aggiunta dell'art. 14-quaterdecies** si offre invece la possibilità di accedere all'esdebitazione per una sola volta nella vita anche a coloro che non possono offrire nessuna utilità (beni, redditi).

Tuttavia, l'OCC dovrà controllare affinché, nei quattro anni successivi all'ottenimento dell'esdebitazione, non sopraggiungano al debitore utilità rilevanti (esclusi i finanziamenti) che, dedotte le spese per il mantenimento familiare, permettano il **soddisfacimento del ceto creditorio in misura non inferiore al 10%**.

La gestione dei finanziamenti

Con l'**articolo 8 L. 3/2012** è stata prevista la **possibilità** che la proposta di piano del consumatore **preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti** derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno.

Per di più, è stata manifestata anche la possibilità che la proposta di piano del consumatore **preveda il rimborso alla scadenza convenuta delle rate** a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito.

La relazione particolareggiata

Rivisti altresì anche i **contenuti della relazione particolareggiata dell'OCC (art. 4 ter L. 176/2020)** che deve essere allegata alla proposta di piano del consumatore ex articolo 9, comma 3 bis, L. 3/2012.

La medesima deve specificare:

- **cause dell'indebitamento**, la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni;
- **ragioni** dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;

- **completezza e attendibilità** della documentazione depositata;
- indicazione presunta dei **costi della procedura**;
- indicazione della valutazione del **merito creditizio** da parte del soggetto finanziatore.

Inoltre, è stato previsto l'inserimento del **comma 3 bis 1** all'interno dell'articolo 9, secondo il quale **anche alla domanda di accordo di composizione della crisi** deve essere **allegata una relazione particolareggiata dell'Occ** che deve individuare: percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori e le indicazioni dei criteri adottati nella formazione eventuale delle classi.

Infine, l'articolo 12 L. 3/2012 introduce l'importante **comma 3 quater**, che prevede che **il Tribunale omologhi l'accordo di composizione della crisi** anche in mancanza di adesione dell'Amministrazione finanziaria, quando l'adesione è decisiva ai fini del **raggiungimento delle percentuali previste dall'articolo 11, comma 2** e quando, anche sulla base di quanto risulta dalla relazione dell'Occ, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è **conveniente** rispetto all'alternativa liquidatoria.

Se desideri approfondire, ti invitiamo a leggere:

[Deposito e accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento per i debitori](#)

[Crisi da sovraindebitamento per privati e non solo: nuovi contenuti e nuova opportunità per i commercialisti](#)

[Le procedure di ristrutturazione dei debiti](#)

[Sovraindebitamento: cessione del quinto nel Piano](#)

A cura di Giovanna Greco

Mercoledì 27 gennaio 2021